

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Corte Di Appello Di Firenze

La Corte composta da

Chini dr Antonio           Presidente  
Occhipinti dr. Paolo       Consigliere  
Fontanella dr. M. Jole     “    “    est.


ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1798/2006 F.G. promossa da  
E SRL, domiciliato presso lo studio dell'Avv. P. U del foro di  
Firenze, che la rappresenta e difende,

APPELLANTE

CONTRO

S. A, domiciliato in Firenze presso lo studio dell'Avv. M.  
G, che lo rappresenta e difende unitamente agli Avv.ti G.  
C, G. G del foro di Milano  
S. M, non costituito

APPELLATI

La causa è stata trattenuta in decisione all' udienza del 11/5//010 sulle seguenti CONCLUSIONI  
DI PARTE:

APPELLANTE : in riforma della sentenza impugnata revocare il decreto ing.n.3512/02  
emesso dal Tribunale di Firenze;

in subordine condannare M. S a manlevare la srl E per qualsiasi somma che  
la stessa fosse tenuta a pagare ad A.S. a titolo di provvigioni ;

in ulteriore subordine condannare A.S. a restituire quanto corrisposto dalla srl E  
a titolo di provvigioni ..

Con vittoria di spese di entrambi i gradi

APPELLATO : in via preliminare dichiarare l' evento interruttivo del fallimento di srl E

Nel merito :confirmare la sentenza del Tribunale di Firenze del 28/4/06 e condannare la a srl

E al rimborso delle spese di causa e al risarcimento dei danni ex art.96 cpc relativamente al grado di appello

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI

Su ricorso di A S il Tribunale di Firenze ha ingiunto alla srl E il pagamento di E.6.445,38 oltre accessori a titolo di provvigioni maturate a seguito del conferimento dell'incarico di reperire inserzioni pubblicitarie da pubblicare sulle riviste edite da srl E

Quest'ultima ha proposto opposizione disconoscendo la sottoscrizione apposta sulla lettera di incarico datata 5/12/96 ed eccependo anche la prescrizione dell'asserito credito nonché l'avvenuto pagamento delle inserzioni pubblicitarie commissionate dalla R al proprio agente M S.

Si costituivano A S che insisteva nella pretesa, senza peraltro chiedere la verifica della sottoscrizione apposta alla scrittura privata 5/12/96, e M S che confermava che il reperimento del cliente R era sua opera e forniva una sua versione del ruolo avuto dal S nella vicenda.

Il Tribunale confermava il decreto ingiuntivo e condannava l'opponente alle spese.

Ha proposto appello la srl E lamentando che il primo giudice aveva ritenuto provato il credito sulla base di due fax provenienti dalla R e di una errata interpretazione di una frase del proprio difensore contenuta nella comparsa conclusionale.

Insisteva l'appellante nell'eccezione di prescrizione sul presupposto che il rapporto dedotto in giudizio deve essere qualificato come mediazione e che, anche inquadrato come procacciamento d'affari, subirebbe la stessa regolamentazione giuridica con applicazione dell'art.2950 cc; aggiungeva che la pattuizione della percentuale del 15% è del tutto indimostrata ed estranea agli usi della Provincia di Firenze, criticava il primo giudice anche per la dichiarata inammissibilità della chiamata di terzo e concludeva come precisato in epigrafe.

Si è costituito A S rilevando che la srl E è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Lucera del 29/5/07; e chiedendo perciò dichiararsi l'interruzione del processo; nel merito ribadiva di avere portato a termine con successo ed in via esclusiva l'attività di procacciamento del contratto pubblicitario di R, contestava tutte le eccezioni dell'appellante e concludeva per il rigetto dell'appello.

Rileva la Corte che l'eccezione relativa alla sopravvenuta perdita della capacità di stare in giudizio da parte dell'appellante per intervenuto fallimento dichiarato in data 29/5/07 dal Tribunale di Lucera (cfr. visura CCIAA doc 3 in fasc. appellato) è fondata.

In base al novellato art.43 della L.F. - ( Art. 43 - (Rapporti processuali)

*1. Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore.*

*2. Il fallito può intervenire nel giudizio solo per le questioni dalle quali può dipendere un'imputazione di bancarotta a suo carico o se l'intervento è previsto dalla legge.*

*3. L'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo.)* - l'apertura del fallimento dunque opera come evento interruttivo automaticamente ed indipendentemente dalla dichiarazione del difensore.

Il comma 3 dell'articolo suddetto è stato aggiunto dall'art. 41 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 (Pubblicato nel Suppl. Ord. n. 13 alla G.U. n. 12 del 16 gennaio 2006) - In vigore dal 16 luglio 2006, ed è pertanto applicabile alla fattispecie, trattandosi di norma processuale e riferendosi esplicitamente la stessa alle controversie "in corso".

Sulla questione nessuna contestazione o replica è intervenuta da parte dell'appellante

**P.Q.M.**

Dichiara l' interruzione del processo

Firenze, 1/10/010

IL Presidente

( A. Chini)

III CASO.it